



## **Stagione Sportiva 2021/2022**

### **Comunicato Ufficiale N. 1530**

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N. 130 del 30.06.2022 inerente la modifica dell'art. 53 comma 5 delle N.O.I.F. (all.1);
- Comunicato Ufficiale N. 131 del 30.06.2022 inerente la modifica dell'art. 45 comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (all.2).

#### **3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 30/06/2022.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Bergamini



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 130** **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 301/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.**

**Art. 53**

**Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato**

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
...omissis...	
<p>5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.</p>	<p>5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.</p>
...omissis...	



**COMUNICATO UFFICIALE N. 131**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 302/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<b>Art. 45</b> <b>Il trasferimento</b>	<b>Art. 45</b> <b>Il trasferimento</b>
1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	1. INVARIATO
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.	2. INVARIATO
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.	3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.	4. INVARIATO